



COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 33 DEL 30-10-2009

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA , TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA: MODIFICHE E ADEGUAMENTO CONTINGENTI**

N. _____ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

La presente copia è conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVADEGO DOTT. FABIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

L'anno **duemilanove** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **20:05**, nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto risultano:

COLLINI MARIO	Presente
SARTORI MARICLA	Presente
CAVALLIN GIUSEPPE	Presente
VALENTINI STEFANO	Presente
BEDON ANDREA	Presente
AGOSTINI EDOARDO	Presente
RUZZANTE LUCIO	Assente
DORO MICHELE	Presente
CIAPPA ANTONINO	Presente
MORO MATTIA	Presente
SMAGLIATO LUCA	Presente
ZANDARIN BRUNO	Presente
CACCIAVILLANI CATERINA	Presente
FERRARESSO MARIO	Presente
TACI MASSIMILIANO	Presente
STEFANI PIETRO	Presente
FRANCO WALTER	Presente

Presenti **16** Assenti **1**

Partecipa alla seduta il Sig. SALVADEGO DOTT. FABIO, VICE SEGRETARIO Comunale, con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Leg. Vo 267 18.08.2000 n. 267; A mente degli artt. 38 e 39 del D. Leg. Vo 267 del 18.08.2000, assume la presidenza il Sig. Collini Rag. Mario nella sua veste di Sindaco e constatato il raggiungimento del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori, ai sensi dell'art.8 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale:

AGOSTINI EDOARDO, SMAGLIATO LUCA, TACI MASSIMILIANO che vanno a formare il Collegio degli Scrutatori, STEFANI PIETRO e MORO MATTIA

Risultano presenti i sigg.ri:

AGOSTINI EDOARDO
SMAGLIATO LUCA
TACI MASSIMILIANO

Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'avviso di convocazione dell'odierna adunanza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to COLLINI MARIO

Il VICE SEGRETARIO Comunale
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

DELIBERA N. 33

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Ruzzante)

Scrutatori: Taci Massimiliano, Agostini Edoardo, Smagliato Luca.

L'assessore **Doro** fa presente che è un adeguamento alla normativa regionale. Sono cambiati i parametri di riferimento, con l'adeguamento si passa a una licenza per taxi e 4 licenze con conducente.

Il consigliere **Ferraresso** chiede la differenza fra i due tipi di licenza.

L'assessore **Doro** spiega che il noleggio con conducente è diverso dalla licenza di taxi e viene usato, ad esempio, per i matrimoni. E' un servizio privato ed è pertanto diverso dal servizio di taxi.

Il consigliere **Ferraresso** prende atto che con i nuovi criteri sono state ridimensionate le licenze di taxi sul territorio comunale.

Il consigliere **Stefani** chiede se ci sono richieste per licenze di taxi.

L'assessore **Doro** fa presente che non ci sono richieste di taxi al momento.

Il **Presidente** dà lettura del testo della deliberazione.

Ultimato il dibattito il **Presidente** mette in votazione l'argomento posto all'ordine del giorno.

L'esito della votazione a scrutinio palese è il seguente: voti favorevoli n. 16, su 16 consiglieri presenti e votanti, contrari 0, astenuti 0.

Il **Presidente** mette altresì in votazione l'immediata esecutività della presente delibera stante l'urgenza di provvedere.

L'esito della votazione a scrutinio palese è il seguente: voti favorevoli n. 16, su 16 consiglieri presenti e votanti, contrari 0, astenuti 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 45 del 15.10.2009 (all. 1).

Udito il dibattito svolto.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione.

Visto che sulla stessa si sono acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Visto l'esito delle due votazioni che si sono testé tenute.

F.to il Segretario Comunale

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di delibera n. 45 del 15.10.2009 (all. 1) che si allega alla presente per farne parte integrante;
- 2) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

F.to il Segretario Comunale

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 15/10/2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la “Disciplina degli autoservizi non di linea TAXI, e NOLEGGIO CON CONDUCENTE con autovettura” approvato con delibera di C.C. n. 24 del 21/05/2002;

VISTA la D.G.R. Veneto n., 4125/1998 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”. Determinazioni del numero di licenze e autorizzazioni assentibili da parte dei Comuni (L.R. 22/1996);

VISTA la D.G.R. Veneto n. 628/2002 “L.R. 30/07/1996 n. 22: Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra. Art. 6 :determinazione dei contingenti di licenze ed autorizzazioni assentibili dai Comuni”;

VISTA la D.G.R. Veneto n. 4151/2005 “L.R. 30/07/1996 n. 22: integrazione alla D.G.R. n. 628/2002 relativa alla determinazione del contingente di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente assentibili dai Comuni;

VISTA la D.G.R. Veneto n. 4308/2007 “norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” e Legge 248/2006, art. 6: “interventi per il potenziamento del servizio di taxi”. Integrazione alle DD.GG.RR. n. 328/02 e 4151/2005;

RAVVISATO che, ai sensi delle citate delibere, gli attuali contingenti determinati dalla Regione Veneto per questo comune sono i seguenti:

F.to il Segretario Comunale

autorizzazioni per taxi: n. 1 (UNO)
autorizzazioni per noleggio con conducente: n. 4 (QUATTRO)

VISTO l'art. 9 del regolamento comunale che determina il contingente delle autorizzazioni assentibili come di seguito:

autorizzazioni per taxi: n. 4 (QUATTRO)
autorizzazioni per noleggio con conducente: n. 1 (UNO)

CONSIDERATA la necessità di adeguare il regolamento comunale ai contingenti previsti dalle delibere di Giunta Regionale sopra indicate;

VISTO il Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 149 per quel che riguarda l'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica;

SENTITO, in merito alla presente proposta, il vice Segretario Comunale;

DELIBERA

Di determinare il contingente delle autorizzazioni assentibili come di seguito:

autorizzazioni per taxi: **n. 1 (UNO)**
autorizzazioni per noleggio con conducente: **n. 4 (QUATTRO)**,

Di approvare l'allegato regolamento composto di n. 55 articoli, che disciplina i servizi non di linea TAXI, e NOLEGGIO CON CONDUCENTE con autovettura, costituente parte integrante della presente delibera;

Di abrogare il precedente Regolamento approvato con delibera consiliare n. 24 del 31/05/2002;

Di dare atto che la presente delibera non comporta impegni di spesa.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI STRA

Provincia di Venezia

Settore II – Polizia Locale – Attività Produttive

***DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
TAXI, NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA,
anche con sosta in piazza ai sensi della L.R. 30/07/1996 n°22***

Progetto redatto da: Settore Attività Produttive

***Coordinatore del Progetto: C.te P.L. Paolo Ferraresso
Collaboratore del Progetto: Ist. P.L. Fabiano Righetto***

F.to il Segretario Comunale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui all'art. 2 della L. r. n. 22/96.

a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art 3 della L. n. 22/96 e all'art. 86 del D.L. vo 30/04/92 n. 285;

b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui al l'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett. b) del D.Lg..vo n. 285/92.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge alla clientela indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale, per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.

3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto, si rivolge a una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all'area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria.

4. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con la partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire fuori dal territorio comunale purchè la prestazione, con contratto o lettera d'incarico sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

5. E' consentito che le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente e per lo stesso uso appositamente immatricolate e dotate dell'autorizzazione comunale siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi, in quanto non espressamente previste o rilasciate apposite licenze, con esonero dall'obbligo del tassometro.

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. i divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente sono disciplinati dalla legge regionale.
2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 20..% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di taxi o noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L. n. 22/96.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - c) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
 - d) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente, se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Venezia;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- f) non svolgere altra attività oltre al servizio di noleggio con conducente;
- g) non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 7 Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della l. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della l. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell' idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Venezia.

TITOLO IV CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 Contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi sono determinate nel numero di **1 (Uno)**;

2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di **4 (quattro)**.

TITOLO V RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 10 Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

4. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere.

Art. 11 Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;

- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- e) le materie d'esame;
- f) la valutazione dei titoli;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando, approvato dal Responsabile del Servizio o da suo delegato, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 12 Presentazione delle domande

1. Le domande in carta legale per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate all'Ufficio protocollo e in esse devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, oltre che essere sottoscritte con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

Art. 13 Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 10 del presente regolamento, la Giunta nomina apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta: dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione, designati dal Direttore del Settore Trasporti della Provincia di Venezia: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

6. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

7. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

8. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione alla Giunta Comunale.

Art. 14 Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente;
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio;

1. Per il concorso ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio di taxi e noleggio con conducente, il punteggio totale viene così ripartito:

- Massimo 25% ai titoli;
- Massimo 70% alla prova d'esame;
- Massimo 5% alla eventuale conoscenza della lingua straniera.

3. L'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 15 Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente con autovettura;
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere.

2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 16 Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione, da parte della Giunta Comunale.

2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17 Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni per il servizio di taxi e noleggio con autovetture con conducente,

provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.92 n. 300 e al D.P.R. 09.05.94, n. 407.

Art. 18 Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

5. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 19 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 20 Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'Azienda stessa, redatto con le modalità di cui alla L.310/93.

2. Il trasferimento per il servizio di taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;

- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 21 Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al compimento dell'età prevista dall'art. 16, comma 2°, della L.R. 22/96.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 23 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.

3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
- c) gli affini entro il secondo grado, cioè:
suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) certificato della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L.vo 08.08.94, n. 490 (autocertificazione antimafia);
- e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
- f) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- g) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- h) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
- i) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:

- a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della l. 27.12.56 n. 1423;
- b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.

9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

10. Ogni modifica o cessazione del rapporto di impresa familiare deve essere comunicato entro 30 giorni dall'evento.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 24 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- p) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da

- malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposto a disinfezione presso l'ufficio comunale competente;
- r) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro grave che comporti la revisione presso la M.C.T.C.
 - s) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
 - t) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - u) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - v) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 25 Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 28 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale
entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purché non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";
- b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

Art. 26 obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. oltre agli obblighi di cui all'art. 28, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 27 Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera m) del presente regolamento.
2. in particolare il taxista ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.
3. L'avvalersi delle facoltà di cui la precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'ufficio comunale competente.

Art. 28 divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 285/92 e Reg. di Esecuzione D.P.R. 425/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- m) trasportare animali di loro proprietà;
- n) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- o) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
- p) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati.

Art. 29 Divieti specifici per l'esercente il servizio di taxi o noleggio con sosta su aree pubbliche

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 28_all'esercente il servizio di taxi e noleggio con sosta su aree pubbliche è fatto divieto di:

- a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
- b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi diversi;
- f) effettuare corse che comportino l'allungamento del proprio orario di servizio oltre 30 minuti, nel caso in cui vi siano altre autovetture libere che possano effettuare il servizio richiesto, salvo che abbia iniziato la corsa;
- g) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- h) prelevare la clientela o iniziare il servizio nel territorio esterno all'area comunale.

TITOLO VIII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 30 Caratteristiche, specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

1. le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valige;
- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 38 del presente regolamento;
- e) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
- f) essere di colore bianco, se immatricolata in data successiva al 31.12.92;
- g) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza;
- h) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
- i) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafranghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal comune;
- l) recare una fascia di colore giallo, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con altezza pari a 6 centimetri;
- m) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.

Art. 31 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

1. le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati, come individuati da apposito decreto del ministero dei trasporti, se immatricolate a partire dal 01/01/92;
- d) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- e) avere idonea agibilità;
- f) avere un bagagliaio di idoneità capace;
- g) essere collaudate in base alla vigente legislazione;
- h) essere di colore determinato dal comune (blu o nero);
- i) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma

Art. 32 Tassametro per servizio taxi

1. il tipo di tassametro, approvato dal competente ufficio comunale, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;

- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
2. il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista e il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
 3. il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
 4. tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligo all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
 5. il tassametro deve altresì:
 - a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
 6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
 7. in caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante la corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
 8. il taxista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
 9. il taxista è tenuto inoltre a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione degli pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

Art. 33 Controlli sui veicoli

1. La verifica tecnica è di competenza degli organi della M.C.T.C.

Art. 34 Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 35 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi o noleggio di autovettura con conducente il Responsabile del Servizio potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2. Il Responsabile del Servizio stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura aventi tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.

5. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.

6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art. 36 Radiotelefono

1. Il servizio di taxi o noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.

2 Il servizio centralizzato di taxi o noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO IX MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 37 Posteggi di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte nelle località indicate all'allegato A punto 1: spettano esclusivamente al Comune L'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi dell'art. 8,9 L. R. 22/96 .

2. I taxista devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio il servizio richiesto.

3. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.

5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Art. 38 Turni e orari del servizio taxi

1. il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza . Spetta all'ufficio Comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

2. I taxisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.

3. Il taxista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno della vettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune dove devono essere riportati:

- a) il turno di servizio prescelto;
- b) l'orario di servizio prescelto nella giornata.

4. Il taxista deve altresì conservare le schede mensili di cui al comma 3, al fine di eventuali controlli da parte dell'autorità competente.

5. Il contrassegno distintivo del turno dovrà essere posto sul lunotto posteriore del mezzo in alto a destra.

6. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.

7. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, ecc.) possono definire diverse modalità dell'effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:

- a) prolungamento dell'orario;
- b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.

8. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 7 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i taxisti ed è facoltativa. Qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'ufficio Comunale competente spetterà a quest'ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.

Art. 39 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di taxi o noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

2. Lo stazionamento delle autovetture adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente può avvenire esclusivamente su aree pubbliche appositamente identificate (piazzole) e all'uopo predisposte nelle località indicate all'allegato A punto 1: spettano esclusivamente

al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai degli artt. 6.7 e 37 del D.Lg.vo n. 285/92.

3. E' facoltà del Sindaco l' interdizione dell'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

Art. 40 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio di taxi noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R.. 24.04.78, n. 384.

Art. 41 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di tradizione, di manutenzione ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT, con delibera della Giunta Comunale in base ai criteri determinati dal Ministero dei trasporti con D.M. 20.04.93.

2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

Art. 42 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto al un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicato entro le ventiquattro ore dal suo inizio agli organismi economici di appartenenza, i quali provvederanno a dare comunicazione all'ufficio comunale competente entro il giorno dieci del mese successivo: per i taxisti non associati tale comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere data direttamente all'ufficio competente.

3. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 43 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro.

2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 44 Taxi collettivo

1. Il servizio taxi collettivo viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani flessibili, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o gruppi.
2. Il servizio può essere attivato in aree o su percorsi determinati e in occasioni particolari definite dal Comune.
3. La prestazione del servizio taxi collettivo è obbligatoria in ambito comunale.
4. La tariffa è determinata dalla Giunta Comunale

Art. 45 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 46 Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Art. 47 Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.Lg.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa_pecuniaria da Euro 131,19 a Euro 524,79 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 48 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;
- h) esercita, se taxista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi.
- l) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Responsabile del Settore notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Responsabile del Settore, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. E' facoltà del Responsabile del Settore sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.

6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

7. Il Responsabile del Settore segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 49 Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. Il Responsabile del Settore dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 21 del presente regolamento;
- c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
- e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 20 e 21 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 20 e 21.

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 50 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 51 Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli, su schema predisposto dal Comune.

2. Il Responsabile del Settore entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

4. i moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.

5. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

6. L'originale del modulo va consegnato al comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio dei Vigili Urbani.

Art. 52 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti – taxi e noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di taxi e noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia

attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub b).

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 54 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 55 Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le autorizzazioni al servizio di taxi e noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio: a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art. 20.

3. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 9 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

ALLEGATO A:

1. Elenco delle aree pubbliche sulle quali è consentita la sosta delle autovetture in servizio di noleggio con conducente:

P.zza: CAV. V. VENETO

P.zza: S. PIETRO

P.zza: MARCONI

Via: DON ORIONE

ALLEGATO B:**Carta dei Servizi - Settore Trasporti - Servizio di taxi e noleggio con autovettura con conducente**

Fattore-base	Indicatore	unità di misura	livello standard	misura
Sicurezza del viaggio	incidentalità	n° incidenti/km		rilev.
	vetustà	% auto < 4 anni		rilev.
	dispositivi aggiuntivi (ABS, estintori, etc.)	% auto dotate		rilev.
Sicurezza patrimoniale	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	entità del fenomeno	% furti/viaggiatori		rilev.
	posteggi pubblici controllati da forze dell'ordine	% posteggi sul totale		rilev.
Regolarità e puntualità del servizio	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	frequenza	gg. servizio/anno		rilev.
Pulizia e igiene	ritardo sul tempo dichiarato del prelievo	% < 5 minuti		rilev.
	rapporto auto/abitanti	n° auto/abitanti		rilev.
	corsie riservate auto pubbliche	% km/km tot.		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	carrozzeria in ordine	% auto/tot		rilev.
Comfort di viaggio	interni in ordine	% auto/tot		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	climatizzazione	% auto/tot		rilev.
Servizi aggiuntivi a bordo	spazio medio a disposizione	n° medio posti/auto		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	pagamento con carta di credito o bancomat	% auto/tot		rilev.
Servizi per disabili e anziani	telefono	% auto/tot		rilev.
	fax e computer	% auto/tot		rilev.
	collegamento a banche dati	% auto/tot		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	accessibilità a disabili e anziani	% auto/tot		rilev.
Informazione alla clientela	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	trasparenza tariffe e supplementi	% auto con tariffa m. lingue		rilev.
Aspetti relazionali-comportamentali	linee telefoniche a disposizione	n° linee		rilev.
	indicazioni sui posteggi	n° indicatori/m		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	percezione livello di presentabilità	% soddisfatti		sond.
	percezione livello di riconoscibilità	% soddisfatti		sond.
Livello di servizio sportello	percezione livello di comportamento	% soddisfatti		sond.
	conoscenza lingue straniere	n° autisti poliglotti/ tot		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	tempi di attesa al telefono	% < 3 min		rilev.
	tempi di attesa ai posteggi	% < 5 min		rilev.
Grado integrazione modale	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	posteggi presso stazioni ferroviarie	% stazioni con posteggi		rilev.
Attenzione all'ambiente	posteggi pubblici presso porti	% porti con posteggi		rilev.
	posteggi pubblici presso aeroporti	% aeroporti con posteggi		rilev.
	auto dotate di marmitta catalitica	% auto/tot		rilev.
	frequenza controlli emissione gas di scarico	n° per anno		rilev.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Oggetto	7
Art. 2 Definizione del servizio	7
TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO	7
Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi	7
Art. 4 Cumulo dei titoli	8
Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi	8
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	8
Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	9
Art. 7 Idoneità morale.....	4
Art. 8 Idoneità professionale	4
TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
Art. 9 Contingenti.....	4
TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE.....	4
Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di taxi e noleggio con autovettura con conducente	4
Art. 11 Bando di Concorso	10
Art. 12 Presentazione delle domande	5
Art. 13 Commissione di Concorso	5
Art. 14 Titoli valutabili o di preferenza	12
Art. 15 Materie d'esame	12
Art. 16 Validità delle graduatorie	12
Art. 17 Rilascio delle autorizzazioni	12
Art. 18 Durata e validità delle autorizzazioni.....	13
Art. 19 Inizio del servizio.....	13
TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA.....	13
Art. 20 Trasferibilità per atto tra vivi.....	13
Art. 21 Trasferibilità per causa morte del titolare.....	14
Art. 22 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio	15
Art. 23 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione.....	15
TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI	17
Art. 24 Obblighi dei conducenti.....	17
Art. 25 Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi.....	11
Art. 26 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente	11
Art. 27 Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio.....	11
Art. 28 Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio.....	12
Art. 29 Divieti specifici per l'esercente il servizio di taxi o noleggio con sosta su aree pubbliche.....	12
TITOLO VIII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.....	12
Art. 30 Caratteristiche, specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi	20
Art. 31 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente.....	13
Art. 32 Tassametro per servizio taxi	13
Art. 33 Controlli sui veicoli	22
Art. 34 Avaria dell'autovettura.....	22
Art. 35 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli	22
Art. 36 Radiotelefono	23

TITOLO IX MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	23
Art. 37 Posteggi di stazionamento taxi.....	14
Art. 38 Turni e orari del servizio taxi.....	15
Art. 39 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente.....	15
Art. 40 Trasporto di soggetti portatori di handicap.....	25
Art. 41 Tariffe.....	25
Art. 42 Ferie, assenze, aspettativa.....	25
Art. 43 Servizi con caratteristiche particolari.....	26
Art. 44 Taxi collettivo.....	17
Art. 45 Vigilanza.....	26
TITOLO X ILLECITI E SANZIONI.....	26
Art. 46 Sanzioni.....	26
Art. 47 Sanzioni amministrative pecuniarie.....	26
Art. 48 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.....	27
Art. 49 Decadenza dell'autorizzazione.....	27
Art. 50 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.....	28
TITOLO XI RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO.....	28
Art. 51 Reclami.....	28
Art. 52 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e noleggio con conducente con autovettura.....	19
TITOLO XII NORME FINALI E TRANSITORIE.....	29
Art. 53 Norma finale.....	29
Art. 54 Abrogazione di precedenti disposizioni.....	29
Art. 55 Norma transitoria.....	29
ALLEGATO A:.....	
ALLEGATO B:.....	

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 15-10-2009

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 33 DEL 30-10-2009

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA , TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA: MODIFICHE E ADEGUAMENTO CONTINGENTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile del servizio
F.to FERRARESSO PAOLO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere **Visto**
Non rilevante dal punto di vista contabile.

Il Responsabile della ragioneria
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

F.to il Segretario Comunale